



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it
P.I./Cod. Fisc. 09059340019

CONTRATTO

Per la fornitura:

**IN SERVICE DI MOTORI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DELLA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALL'AIC 1 DI
TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA
CAPOFILA) – A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO – A.S.L. TO3 DI
COLLEGNO – A.S.L. TO5 DI CHIERI – LOTTO 3**

Tra

L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO –
avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA
09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal
Direttore Generale Dr.ssa Franca Dall'Occo, nata a ----- il
----- CF ----- domiciliata ai fini del presente atto
presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

e

la società **NBA MEDICA SRL** con sede in Via Mario Pagano n. 36, 20145 Milano P. IVA 07091970967 rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Marco Sesenna nato il ----- a ----- C.F. ----- in qualità di Amministratore Unico;

Premesso che

con Deliberazione n. 570 del 16/07/2024 è stata indetta la gara d'appalto **A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MOTORI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALL'AIC 1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA) – A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO – A.S.L. TO3 DI COLLEGNO – A.S.L. TO5 DI CHIERI**

Premesso ancora che

- la procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sintel di Aria S.p.A. dall'A.O. Ordine Mauriziano in qualità di capofila e le Aziende Sanitarie aggregate di seguito indicate:
 - A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
 - A.S.L. TO3 di Collegno;
 - A.S.L. TO5 di Chieri;

- La procedura di gara è quella dell'Accordo Quadro, finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto;
- il numero di aggiudicatari di ciascun lotto è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultanti dalla graduatoria finale);
- nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari, distintamente per ciascun lotto, l'A.O. potrà individuare il contraente alla luce di specifiche esigenze adeguatamente motivate (vedasi Disciplinare art. 8);
- con la Deliberazione n. 366 del 06/06/2025 la Stazione Appaltante ha individuato il seguente fornitore NBA MEDICA SRL primo della graduatoria nel Lotto 3, alle condizioni economiche indicate nel successivo art. 1;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice, a tutti i soggetti ivi indicati, tramite il sistema SINTEL, sez. "Documentazione di gara" in data 17/06/2025;
- che trattandosi di accordo quadro, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per la stipula del contratto e dopo l'espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 e seguito delle quali l'aggiudicazione è diventata

efficace;

- che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in fase di richiesta all'ente competente. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'A.O. recederà dal contratto;
- che occorre quindi procedere alla stipula del presente contratto riferito all'A.O. Ordine Mauriziano, relativo alla fornitura di seguito dettagliata, mediante la forma della scrittura privata.

TUTTO CIÒ PREMESSO e ratificato,

con l'intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di Sistemi motorizzati a centralina per piccoli segmenti:

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO PER 48 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO al netto di IVA e delle opzioni
3	Sistemi motorizzati a centralina per piccoli segmenti	Noleggio di n. 5 centraline e 5 set completi n. 2.000 lame per sega sagittale/oscillante (varie misure)	€ 195.200,00

Il tutto secondo quanto disciplinato dalla documentazione di gara di seguito indicata, che, sia allegata, sia se non materialmente allegata, ne forma parte

integrante e sostanziale:

a) bando di gara (non allegato materialmente),

b) disciplinare di gara (non allegato materialmente),

c) capitolato speciale d'appalto (non allegato materialmente),

d) offerta tecnica, con la quale si intende l'insieme di documenti, contenenti la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara secondo l'articolazione descritta nella documentazione di gara. In particolare, si richiamano espressamente:

- offerta economica, con la quale si intende il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara (allegata);
- copia della polizza fidejussoria per cauzione definitiva ed allegati (non allegati materialmente);
- Patto di integrità (non allegato materialmente)
- D.U.V.R.I
- il Documento sul trattamento dei dati personali (non allegato materialmente)
- Relazione sulle modalità di formazione del personale (non allegato materialmente)
- copia delle polizze assicurative (non allegate materialmente)

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, incluse le disposizioni contenute nella documentazione tecnica e nell'offerta, per quanto attiene alla perfetta esecuzione delle forniture nella loro integralità.

Art. 2 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo presunto per l'intero periodo contrattuale di 48 mesi è pari ad **Euro 195.765,06 al netto di I.V.A., di cui € 565,06 per oneri di sicurezza.**

La società aggiudicataria dovrà emettere:

- A) (Relativamente alle apparecchiature offerte ed alla loro manutenzione full-risk) fatture trimestrali corrispondenti al canone trimestrale di **€ 7.200,00 + I.V.A. 22%** (a cui andranno aggiunti secondo le modalità previste dalla normativa **€ 565,06 + I.V.A. 22 %** di oneri di sicurezza da interferenza che andranno dimostrati secondo le modalità indicate nel DUVRI),
- B) (Relativamente al materiale di consumo) fatture emesse a seguito di apposito Ordinativo di acquisto da parte della S.C. Farmacia, secondo i fabbisogni occorrenti all'A.O.

Le modalità di liquidazione e di pagamento sono corrispondenti a quanto previsto nell'art. 26 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara.

Al valore dell'appalto indicato sono aggiunte le seguenti opzioni:

€ 7.980,00 - max spendibile per eventuale revisione prezzi

€ 39.040,00- opzione di aumento di 1/5 di fornitura

€ 26.600,00 - opzione proroga tecnica per mesi 12 (dodici)

Art. 3 (Modalità di consegna – inadempimenti)

Le modalità di consegna, le cause di inadempimento e le penalità sono descritte puntualmente nel Capitolato Tecnico qui si intendono completamente richiamate, nello specifico, gli artt. 12 e 21.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

Art. 4 (Risoluzione e recesso contrattuale)

La risoluzione e il recesso contrattuale sono regolati dal Capitolato Tecnico e Prestazionale che qui si intende integralmente richiamato, nello specifico dagli:

- Art. 22 Risoluzione
- e Art. 23 Recesso

L'A.O. provvederà alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- Violazione delle norme e/o principi contenuti nel Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) e aziendale dell'A.O.;
- Mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 5 (Prezzi)

I prezzi di aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'esatta esecuzione del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA, devono

restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Art. 6 (DEC dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 sono nominati DEC la Dr.ssa Gasco ed il Collaboratore Tecnico Alessandro Bruno, che hanno il compito della verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto, che sono soggetti diverso dal responsabile della fase di affidamento. Il Dec inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Al Dec sono attribuiti i seguenti compiti: curare la fase dell'esecuzione del contratto, curare la verifica di conformità delle prestazioni, relazionare sullo svolgimento del servizio, se del caso contestare all'appaltatore i disservizi, richiedere l'applicazione delle penali e proporre eventuali variazioni contrattuali, nonché la risoluzione e/o il recesso del contratto, nonché tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Art. 7 (Decorrenza e validità del contratto)

La durata dell'appalto è di 4 anni (48 mesi), e decorrerà dalla data di collaudo. La durata del contratto può essere prorogata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Art. 8 (Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 la Società NBA MEDICA ha costituito la garanzia fideiussoria per un importo di **Euro 9.760,00**, pari al 5

% dell'importo contrattuale, (I.V.A. ed opzioni escluse) con polizza Fideiussoria: n. ----- della società -----.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, tramite certificato di verifica di conformità finale.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 9 (Subappalto)

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affida alcuna prestazione in subappalto.

Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si rinvia a quanto indicato nell'art. 18.9 del Disciplinare di gara e prestazionale di gara in questa sede integralmente richiamati.

La lista dei conti correnti dedicati che il fornitore utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei

codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare è stata inviata nella documentazione di gara ed è allegata al presente contratto a farne parte integrante.

Il Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) attribuito dall'Anac è il seguente: n. **B6E527F396**.

Art. 11 (Termini di pagamento e modalità di fatturazione)

Si richiamano le modalità di pagamento riportate nell'art. 26 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.

Art. 12 (DURC e Saggio degli interessi)

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine indicato nel presente contratto per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 13 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e

scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.

Art. 14 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, l'Impresa dovrà osservare la disciplina contenuta nell'art. 25 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.

Art. 15 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

L'appaltatore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda committente e documentata con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda committente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 (Obblighi dell'appaltatore)

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire

l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dall'A.O.

L'impresa dovrà:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento adottato dall'A.O. Ordine Mauriziano e ad astenersi da comportamenti atti a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini dell'Ente;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;

- verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara, sarà compito del Fornitore contattare l'A.O. e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto, informando tempestivamente l'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli Ordinativi di fornitura;
- informare l'A.O. in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto del presente contratto;
- consentire all'A.O. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- manlevare e tenere indenne l'A.O. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

Art. 17 (Responsabile)

Il Rappresentante Responsabile dell'appaltatore con mansioni di interfaccia con l'A.O. e rappresenterà l'impresa aggiudicataria in tutte le fasi della

fornitura è il -----

Art. 18 (Rapporti tra azienda sanitaria e fornitore)

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, antiinfortunistiche, nonché dalle consuetudini inerenti al personale.

In particolare, l'appaltatore contraente ha quantificato che i **costi della sicurezza c.d. 'propri'** (diversi da quelli individuati dalla Stazione Appaltante per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ai sensi dell'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023 sono pari ad Euro 4.516,80.

Art. 19 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)

L'appaltatore ha contratto apposite polizze assicurative secondo le modalità indicate dall'art. 29 del Disciplinare di Gara:

polizza RCT/RCO n. ----- stipulata presso la società -----.

polizza RCT n. ----- stipulata da Stryker Italia SRL presso la società -----.

Art. 20 (Collegio Consultivo Tecnico e Foro competente)

Per i Contratti di Fornitura di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

Il CCT, ai sensi dell'art. 215 e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, ha lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano

insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.

Il numero dei membri del collegio è pari a 3. I costi saranno ripartiti tra le parti e corrispondono allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti riconoscono come Foro competente, esclusivamente il Foro di TORINO.

Art. 21 (Imposta di bollo - Spese di contratto, registrazione e varie)

Il presente contratto è soggetto al versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'art. 27 del Disciplinare di gara. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è allegata allo stesso.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per le prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla S.C. Affari Generali dell'A.O. Ordine Mauriziano, quale committente.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art 22 (Dichiarazione anti-pantouflage)

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art 23 (Codice di comportamento)

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il fornitore dichiara di aver preso visione dei documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante indicati nell'art. 30 del Disciplinare di gara e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

(ii) ad uniformarsi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alle previsioni contenute Modelli organizzativi indicati;

iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'A.O.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti

attualmente in essere con l'A.O. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'A.O. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Letto, firmato e sottoscritto in data _____

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale Dr.ssa Franca Dall'Occo

Per la Società NBA MEDICA SRL.

Sig. Marco Sesenna – Amministratore Unico:
